

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V. SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 3 APR 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 193/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSSELLA CATENA
CATERINA MAZZITELLI
LUCA PISTORELLI
MARIA TERESA BELMONTE
BARBARA CALASELICE

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2739/2019
UP - 23/09/2019
R.G.N. 2085/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TA nato a X il X '1959

avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

udito il difensore

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24/10/2018, la Corte di Appello di Brescia, a seguito dell'impugnazione della costituita parte civile MMA, in parziale riforma della sentenza del 21/12/2016, pronunciata dal Tribunale della medesima città, riconosceva la responsabilità dell'imputato TA i soli effetti civili in ordine al delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L'imputato veniva dunque condannato – oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi di giudizio – al risarcimento del danno morale (quantificato in euro 1.200,00) patito dalla persona offesa con riferimento al reato di cui all'art. 615-*quater* cod. pen., contestato al capo A) e consistito nell'essersi il prevenuto abusivamente impossessato dei codici personali e segreti del servizio di gestione online del conto corrente n. 160/93930, acceso presso la Banca X e di pertinenza della moglie MMA.

2. TA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. Giovanni Salvi, ha proposto ricorso per Cassazione in data 10/01/2019, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

In particolare, il Giudice di appello, nel riconoscere la responsabilità del prevenuto in relazione al delitto di cui all'art. 615-*quater* cod. pen., escluso che i codici di primo livello costituiscano elemento materiale del reato, avrebbe ritenuto sussistente il delitto rispetto alle credenziali di secondo livello, senza tener conto che nel capo A) dell'imputazione – relativo a suddetto reato – non sarebbe riscontrabile alcun riferimento all'abusivo impossessamento di questi ultimi, violando così il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Infatti, a sostegno del rilievo che nel capo A) veniva contestato il solo possesso abusivo dei codici di primo livello, vi sarebbe il fatto che solo questi potrebbero definirsi "univocamente identificativi del servizio di gestione online del conto corrente", nonché il rilievo che la lettura comparata del capo in esame con il successivo capo B) evidenzerebbe il chiaro intento di distinguere l'accesso al sistema di gestione dall'accesso allo spazio dispositivo, per il quale, invece, sono necessarie le credenziali di secondo livello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché il



provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., letto alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu, si sarebbe limitato a richiamare il medesimo compendio probatorio scrutinato dal Tribunale di Brescia, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Infatti, in riforma della sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, la Corte di Appello di Brescia sarebbe giunta all'affermazione di responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione della prova dichiarativa offerta dalla persona offesa M, nonché, conseguentemente, della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato stesso.

2.3. Il terzo motivo è volto infine a censurare, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al risarcimento del danno morale (quantificato in euro 1.200,00) e alle spese di costituzione e difesa (euro 2.600,00 per il primo grado ed euro 1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge) in favore della parte civile; nello specifico, non sarebbe dato rinvenire alcuna spiegazione in ordine alla quantificazione dei predetti importi, operata, a detta del ricorrente, globalmente e senza tener conto della soccombenza relativa ai capi B) e C), entrambi appellati dalla parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

L'argomentazione difensiva, basata perlopiù su una valutazione comparativa della formulazione dei capi d'imputazione, incorre in un evidente errore logico: vero è che i capi B) e C) – i cui reati sono stati dichiarati improcedibili per difetto di querela – fanno esplicito riferimento all'accesso allo spazio dispositivo attribuito al conto corrente e alle transazioni ivi realizzate, ma è altrettanto vero che da ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può desumersi l'asserita riferibilità della contestazione di cui al capo A) ai soli "codici di primo livello".

In particolare e preliminarmente, va operata una distinzione tra la fattispecie descritta nell'art. 615-ter cod. pen. – oggetto del capo B) – e quella di cui all'art. 615-quater cod. pen. – oggetto del capo A). La prima punisce la condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza – ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo –, mentre la seconda si concreta, per quel che in questa sede



interessa, nel procurarsi – o nel riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare – abusivamente parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Inconferente appare dunque il rilievo, proposto nel ricorso, secondo cui nella contestazione si sarebbe inteso distinguere, nei capi A) e B), l'accesso al sistema online del conto corrente da quello allo spazio dispositivo, posto che il reato di cui al capo A) (art. 615-*quater* cod. pen.) non incrimina alcuna condotta di accesso, bensì il semplice possesso, abusivamente procurato, di password o altri mezzi idonei a tal fine.

Piuttosto, bisogna notare che la formulazione letterale del capo d'imputazione, laddove si riferisce ai "codici personali segreti univocamente identificativi del servizio di gestione online del conto corrente" intestato alla parte civile, è perfettamente idonea a ricomprendere anche i c.d. "codici di secondo livello", necessari per l'accesso allo spazio dispositivo. Il riferimento al servizio di gestione online del conto corrente è espressione generica e senza alcun dubbio riferibile anche allo spazio dispositivo; l'assunto è suffragato dal fatto che veniva altresì contestata, sempre in relazione al reato di cui al capo A) – ma anche rispetto a quello di cui al capo B) – l'aggravante di aver agito al fine di commettere il delitto di cui al capo C), ossia la frode informatica ex art. 640 ter, comma 3, cod. pen. In via ulteriore, nel capo d'imputazione da ultimo cennato, l'ingiusto profitto in danno della persona offesa – che presuppone l'aver effettuato delle transazioni, e dunque l'accesso allo spazio dispositivo – era ottenuto "[...] utilizzando i codici personali segreti univocamente identificativi" della persona offesa: insomma, proprio quelli descritti nel capo A), che non può che riferirsi, a questo punto, alle credenziali di secondo livello.

Nessuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. può quindi riscontrarsi, posto che, a fronte di un'imputazione, come quella in esame, idonea a delineare compiutamente i fatti oggetto di accertamento, non si determina alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né sul punto – come si evince altresì dall'argomentare del Giudice di prime cure – si è negata al ricorrente la possibilità di difendersi.

2. Il secondo motivo appare invece fondato e merita accoglimento.

La sentenza della Corte di Appello di Brescia, nel riformare la pronuncia del Tribunale della medesima città, riconosce la responsabilità dell'imputato, ai soli effetti civili, in ordine ai fatti di cui al capo A); nel giungere a detta conclusione, invero, opera una diversa valutazione del proproalato della parte civile ^M in primo grado ritenuta inattendibile, affermando al contempo l'implausibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ^T.

Dunque, anche in tale sede, va data continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale il Giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (così, Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167; Sez. Un., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

In conseguenza di quanto appena ribadito, in accoglimento delle doglianze mosse dal ricorrente, si ritiene di dover annullare con rinvio il provvedimento in esame, poiché il Giudice dell'impugnazione, in ossequio al principio dell'equo processo, declinato come diritto al contraddittorio – art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu, recepito dall'art. 111 Cost. –, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Inoltre, in considerazione della vigente normativa in materia di privacy, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

3. Infine, alla luce di quanto esposto in relazione al secondo motivo, il terzo motivo di ricorso si considera assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Consigliere estensore

Caterina Mazzitelli

Il Presidente

Rossella Catena

Rossella Catena

Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo presidente o unico dell'art. 546, comma 2, del proc. pen. per impetimento del Consigliere estensore

Rossella Catena